

Assunzioni flessibili, tagli alle auto e alle consulenze, sanzioni: le novità del dl 101

di Arturo Bianco

30 settembre 2013

Limiti alle assunzioni flessibili, prolungamento del divieto di acquisto di automobili, tagli alla spesa per le autovetture, tagli alla spesa per gli incarichi di consulenza e marcato aumento delle sanzioni previste in caso di violazione di queste disposizioni sono previste dal DL n. 101/2013. Tale provvedimento è attualmente in fase di esame, in prima lettura, da parte del Senato e sono attese numerose modifiche, ma non lo stravolgimento dei suoi contenuti essenziali. La logica ispiratrice del provvedimento può essere sintetizzata nella introduzione di misure di razionalizzazione, senza che siano previste novità di grandissimo rilievo. Queste disposizioni si applicano anche alle regioni ed agli enti locali. Le disposizioni sulle assunzioni flessibili in quanto dettate come modifica all'articolo 36 del DLgs n. 165/2001, le altre sulla base di una esplicita indicazione del citato DL n. 101/2013.

LE AUTOVETTURE

Il decreto dispone l'allungamento a tutto il 2015 (in precedenza il termine doveva scadere alla fine del 2014) del divieto per le PA di acquistare autovetture (ricordiamo che rimangono in vita le esenzioni previste dalla normativa, in primo luogo per la vigilanza). Ricordiamo che il divieto non si estende agli automezzi diversi dalle autovetture, quali ad esempio gli scuolabus, i camioncini etc. Viene inoltre chiarito che il tetto alla spesa per l'esercizio delle autovetture esclude le cifre che sono servite al loro acquisto. In tal modo, si obbligano le PA a dare corso ad una effettiva riduzione del numero di automobili, scelta che non tiene conto della condizione dei piccoli comuni e che appare come indifferenziata, non tiene cioè conto della situazione di partenza. Il divieto di acquisto ed il tetto alle spese di esercizio non si applica alle automobili dei vigili urbani ed a quelle utilizzate dai servizi sociali; tale esclusione si può estendere anche a quelle della protezione civile. Tutte le PA, ivi compresi gli enti locali, sono obbligati a partecipare al censimento delle autovetture della Funzione Pubblica: le inadempienze sono sanzionate sia in capo agli enti (taglio ulteriore delle spese per questa finalità) sia in capo ai responsabili (maturazione di responsabilità dirigenziale).

LE CONSULENZE

Per gli incarichi di consulenze e di studi (ambito che si deve considerare esteso anche alla ricerca) è prevista la riduzione del 10% del tetto per la spesa che a questo titolo poteva essere sostenuta nel 2013. Tale tetto ricordiamo è pari al 20% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, sulla base della specifica disposizione contenuta nel DL n. 78/2010, che ha finora portato ad una diminuzione di questa spesa e del numero di incarichi, ma in misura ridotta. Ricordiamo che, sulla base delle indicazioni dettate dalla Corte Costituzionale, gli enti locali e le regioni possono superare tale tetto a condizione che complessivamente garantiscano il rispetto dei tetti di spesa previsti dall'articolo 7 del citato DL n. 78/2010 (tagli alla formazione, alla pubblicità, alla rappresentanza, alle missioni etc). Si deve ritenere che questa indicazione continui ad essere applicabile. Una novità assai rilevante è al riguardo costituita dalla non applicazione di tale tetto agli "incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario". Tale formulazione conduce come effetto operativo che la spesa per questi incarichi sia da considerare complessivamente al di fuori dai vincoli di riduzione degli oneri per studi, ricerche e consulenze.

LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Viene limitato il ricorso alle assunzioni flessibili attraverso l'inserimento di obblighi di motivazione più stringenti. Esse possono essere effettuate "per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale". Da qui la conseguenza della impossibilità di una loro utilizzazione per coprire posti vacanti in dotazione organica. Nonostante il dettato legislativo appare possibile continuare ad utilizzare questo strumento per le cd assunzioni stagionali in considerazione della peculiarità della condizione di questi enti. Ed ancora questo istituto può continuare ad essere utilizzato per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti o nei comuni che sono sprovvisti di responsabili ai sensi dell'articolo 110 del DLgs n. 267/2000, in particolare per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, nonché per le assunzioni di personale degli uffici di staff degli organi politici, ex articolo 90 del DLgs n. 267/2000. Questa conclusione appare affrettata, in quanto tali istituti possono essere considerati come "speciali".

LE SANZIONI

Il legislatore rafforza le sanzioni che devono essere irrogate in caso di inosservanza delle disposizioni sulle autovetture, sulle consulenze e sulle assunzioni flessibili. In tutti questi casi viene in primo luogo stabilito che gli atti adottati dalle PA che violano il dettato legislativo sono nulli. Ricordiamo che la nullità è la sanzione più dura prevista dal nostro ordinamento, che essa è imprescrittibile e può essere rilevata anche d'ufficio. Il che vuol dire che questi atti saranno permanentemente a rischio di invalidità e non potranno mai essere sanati. Si stabilisce che la violazione delle disposizioni sulle autovetture e sulle consulenze determina in capo ai dirigenti - ovvero, negli enti che ne sono sprovvisti, ai titolari di posizione organizzativa - responsabili della violazione, che sia irrogata da parte delle singole amministrazioni una sanzione assai dura, visto che si va da 1000 a 5000 euro. Inoltre il legislatore stabilisce che maturino la responsabilità amministrativa e/o contabile, cioè l'eventuale giudizio dinanzi alla Corte dei Conti. Ed ancora, si dispone la maturazione di responsabilità dirigenziale, prevedendosi financo il divieto di erogazione della indennità di risultato. Ed inoltre si stabilisce la maturazione di responsabilità disciplinare.

A rafforzamento della "forza" delle disposizioni e della necessità della loro effettiva applicazione, si chiarisce che sia la Ragioneria Generale dello Stato, sia il Dipartimento della Funzione Pubblica possono disporre ispezioni presso le singole PA: norma che non fa altro che rafforzare previsioni legislative già esistenti ed applicate.

La violazione delle disposizioni sulle assunzioni flessibili determina la irrogazione delle seguenti sanzioni: maturazione di "responsabilità erariale" in capo ai dirigenti che si rendono responsabili di tali violazioni; maturazione di responsabilità dirigenziale, ex articolo 21 dello stesso DLgs n. 165/2001. Il che determina, oltre a conseguenze sulla indennità di risultato, anche la possibilità di modificare l'incarico conferito e, nei casi più gravi, di revocarlo; si conferma - concludendo su questo punto - che al "dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato".